

osserva la procedura degl'incidenti. Ora, per quanto sia sommaria la procedura degl'incidenti, essa dà luogo ad aggiornamenti, a proroghe e perdite di tempo. Credo quindi che sia opportuno fissare un termine sia di tre sia di dieci giorni.

Io proporrei il termine più breve ed accetterò qualunque termine che non ecceda i dieci giorni. Ma ad ogni modo anche l'emendamento dell'onorevole Colombo Quattrofrati è accettabile, perchè pur esso è inteso ad abbreviare l'andamento della procedura, chè la procedura degl'incidenti ha sempre una durata indefinita.

Colombo Quattrofrati. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo Quattrofrati. La ragione che mi spinge a proporre l'emendamento in discussione è semplicissima. Riconosco, come l'onorevole ministro, la necessità di abbreviare il termine in una materia che richiede la massima sollecitudine; ma non bisogna abbreviar tanto da rendere impossibile, o quasi impossibile, la difesa alle parti interessate. Ora il termine di 3 giorni, come vorrebbero l'onorevole ministro nel suo articolo e l'onorevole Gualtierotti nel suo emendamento, è troppo breve.

Il più delle volte accadrà che sarà nominato un sequestratario che abiti nel luogo dove sono posti gli immobili espropriandi, specialmente se si tratta di immobili rustici. Ma il sequestratario può anche abitare a 10 chilometri di distanza ed anche a 100 col l'ampia circoscrizione dei nostri distretti di tribunale. Ora, domando io: in questi casi, il termine di tre giorni può esser sufficiente al sequestratario per la sua difesa? Eppure se egli è chiamato a rispondere di colpe nel caso della remozione, per esempio, deve aver diritto di difendersi. Quindi si abbrevi il termine fin che si vuole, ma non si vada oltre il limite che è necessario per la difesa. Noti poi l'onorevole ministro, che in caso di assoluta urgenza, vi è sempre un rimedio; il presidente ha la facoltà per il Codice di procedura civile di abbreviare della metà i termini stabiliti dalla legge. Nel nostro caso abbrevierà sino a 5 giorni quando vi sarà urgenza.

Quindi la mia proposta parmi concili la necessità della sollecitudine coi bisogni della difesa delle parti e specialmente della difesa del sequestratario. Io quindi spero che ad

essa accederanno e Governo e Commissione ed anche l'onorevole Gualtierotti e gli altri colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Morelli-Gualtierotti. Quando, nel leggere l'articolo 12, ho trovato che si parlava della procedura degli incidenti, ho pensato che non si potesse parlare di tal procedura là dove si tratta di una controversia sulla quale pronunzia definitivamente il presidente, mentre negli incidenti il presidente non pronunzia definitivamente; ma, in caso di disaccordo, rinvia al tribunale.

Dalla relazione ministeriale avevo d'altra parte rilevato che la modificazione introdotta con questa formula era stata ispirata dal concetto di abbreviare il termine per comparire; ho quindi creduto che sarebbe stato più corretto, più esatto, ed avrebbe meglio evitato inconvenienti ed equivoci, l'abbandonare codesta formula pur accettandone il concetto.

Il ministro in sostanza non aveva voluto fare altro che adottare i termini della procedura degli incidenti, che son quelli indicati nell'articolo 185 del Codice di procedura civile. Ora poichè quest'articolo 185 stabilisce un termine di 3 giorni, ho creduto di tradurre esattamente la formula ed il concetto del ministro proponendo che, senza parlare fuori di luogo di procedura degl'incidenti, si dicesse che la citazione devesi fare nei tre giorni. Qualora però, dopo le osservazioni dell'onorevole Colombo, si ritenesse questo termine troppo breve, io consentirei che si ampliasse, ma non mai fino a 10 giorni; perchè non si avrebbe più un termine abbreviato ma l'ordinario. Infatti si deve presumere che il sequestratario abbia il domicilio nel luogo ove risiede il tribunale presso cui si fa l'espropriazione o almeno ve lo abbia eletto.

In tal caso il termine ordinario per comparire, è normalmente di 10 giorni, come l'onorevole Colombo Quattrofrati propone in questa legge nella quale, per la speditezza necessaria nella procedura specialissima, tutti i termini si sono abbreviati.

Io piuttosto non troverei fuori di luogo che il Ministero e la Commissione ripristinassero l'antica formula dell'articolo con la quale si diceva che: « Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario il presidente può abbreviare i termini oltre la metà ».